



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 DEL 30-11-2023

OGGETTO	Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica
----------------	--

Oggi **trenta** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MARANGON RENZO	Presente	TIBERIO GIANLUCA	Presente
Pierantoni Abramo	Presente	BEVILACQUA CARLO	Presente
FINCO ORIETTA	Presente	MAISTRELLO LUCA	Presente
BORGIO STEFANO	Presente	De Antoni Chiara	Presente
ZANARELLA MARISA	Presente	CASOTTO MASSIMO	Presente
POLATO SILVIA	Assente	MAIO GIUSEPPE	Presente
DORIO ALEX	Assente	PREZALIS ELEUTHERIOS	Presente
BARICHELLA STEFANIA	Presente	Bazzega Massimo	Assente
MARTINELLO STEFANO	Presente		

Presenti 14 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Bruno Manuel.

L'Assessore Est. MAISTRELLO GINO è Presente

Constatato legale il numero degli intervenuti, MARANGON RENZO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica
---------	--

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE.

L'esigenza di intervenire con un progetto organico sull'area tra via San Daniele e Via Roma Santa Maria è avvertita da tempo a causa della presenza in quell'ambito di due rilevanti criticità:

- a) l'esistenza di un percorso ciclo pedonale privo di sbocchi (a suo tempo denominato "percorso natura"), che arrivando da via San Daniele si ferma nel bel mezzo dell'area in oggetto;
- b) l'oggettiva carenza di parcheggi, accresciutasi nel tempo e confermata dall'abitudine degli utenti ad utilizzare per la sosta delle auto l'area verde esistente, problema già riferito e documentato al Consiglio Comunale con apposita documentazione fotografica (si richiama la deliberazione consiliare n. 2 in data 26/01/2023 e la foto che qui si **allega n. 1**).

Il vigente Piano degli Interventi prevede in questo comparto l'acquisizione di una consistente area (circa 2.002 mq), da utilizzare per ampliare la contigua area verde esistente. Le aree interessate sono già destinate dallo strumento urbanistico come aree per servizi pubblici o di pubblico interesse e specificatamente "SC 52 aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione" (quella di proprietà comunale) e "SBc 13 aree per attrezzature di interesse comune di carattere civile" (quella di proprietà della Casa di riposo Serse Panizzoni).

Per risolvere queste due carenze e, nello stesso tempo, dare attuazione alle previsioni del Piano degli interventi, con nota in data 25/10/2022 prot. 19990 (**allegato n. 2**) è stata interpellata la Casa di Riposo "Serse Panizzoni", proprietaria, per verificarne la disponibilità alla cessione bonaria sia del terreno (i suddetti 2.002 mq) per ampliare l'area verde, sia di quello occorrente (circa 603 mq) per completare il collegamento tra via San Daniele via Roma SM con la realizzazione di un percorso ciclopeditonale di cui si parlerà tra breve (si precisa che le misure sopra indicate sono state così quantificate in sede di progettazione).

Ricevuta la risposta positiva dell'Ente (**allegato n. 3**) e considerata la persistente necessità di affrontare in modo razionale le esigenze sopra richiamate, è stato predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica (**allegato n. 4**), ad opera del geometra Massimo Messina, responsabile dell'area tecnica del Comune, settore Urbanistica, Suap, edilizia privata, che mesi addietro si era occupato dell'area in questione nell'ambito della

vicenda, che sarà tra breve richiamata, oggetto di ricorso al TAR Veneto n.1242/2022 R.G, conclusosi con la sentenza n. 1042 del 13 luglio 2023, ampiamente commentata in Consiglio Comunale in occasione del riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle spese di giudizio n. 44 del 31 agosto 2023 (Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali derivanti da sentenza Tar Veneto n. 1042 del 13 luglio 2023). Il PFTE è stato assunto al protocollo dell'ente n. 21987 in data 22/11/2023.

Prima di illustrare i contenuti del PFTE, è opportuno altresì ricordare che le suddette esigenze erano già state segnalate, anche se non chiaramente esplicitate, in altri provvedimenti e nelle diverse occasioni nelle quali, in Consiglio Comunale, si era discusso dell'alienazione ad un'azienda privata (Grumolo Immobiliare Srl, per esigenze produttive della collegata Dia Aromatici Srl) di una striscia di terreno ricadente nell'ambito di cui trattasi, decisione avversata dai proprietari di un lotto ubicato nelle vicinanze (signori Ertolupi – Agostini). Dalla vicenda è originato il ricorso al TAR Veneto poi deciso con la citata sentenza.

A completamento di quanto testé riferito, si richiamano le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 30 in data 31 maggio 2022 (Integrazione al Piano Valorizzazioni e Alienazioni dei beni immobili comunali anno 2022);
- n. 42 del 1° settembre 2022 (Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025);
- n. 57 in data 1° dicembre 2022 (Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni 2023);
- n. 58 del 1° dicembre 2022 (Approvazione nota di aggiornamento al Dup (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025);
- n. 2 del 26 gennaio 2023 (Interpellanza urgente presentata dai consiglieri di minoranza in merito alla vendita del terreno di via San Daniele)
- n. 14 del 16 marzo 2023 (Comunicazioni del Sindaco in merito alla vendita del terreno di via San Daniele)
- n. 44 del 31 agosto 2023 (Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali derivanti da sentenza n. 1042 del 13 luglio 2023).

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che è stato elaborato prevede una spesa complessiva di euro 191.225,00, meglio dettagliata e descritta nell'allegata relazione, **(allegato n. 4)** e consiste nella prevista realizzazione:

- a) del collegamento tra via San Daniele e via Roma Santa Maria, con una pista ciclopedonale che attraversa l'ambito in questione, completando il percorso esistente con il tratto, ora mancante, e rendendolo omogeneo nel tracciato e nelle dimensioni (il nuovo tratto di pista ciclopedonale, oltre a collegare le due vie interessate, consentirà di raggiungere la casa di riposo direttamente dal parcheggio di via della Tecnica aggiungendo quindi una ulteriore funzionalità all'opera in progetto);

- b) della sistemazione e ampliamento del parcheggio attuale con accesso da via della Tecnica, la cui ricettività passa da possibili dieci stalli teorici a ventitré stalli progettati ed individuati, e collegato all'area di sosta prevista nel progetto;
- c) dell'ampliamento, con l'aggiunta di 2.002 mq, dell'area di verde esistente che, nell'ambito considerato dal progetto, raggiungerà una consistenza di 7.102 mq (rispetto ai circa 5.100 mq attuali) e, nell'intera lottizzazione a destinazione produttiva a suo tempo approvata, una superficie complessiva di 11.979 mq (rispetto ai 9.374 mq attuali).

Per ricavare un maggior numero di stalli è stato necessario prevedere la traslazione di qualche metro, verso la zona residenziale, dell'attuale tracciato ciclo-pedonale, che ha assunto così, secondo le regole della buona progettazione, anche un più funzionale e razionale andamento rettilineo che, tra l'altro, non interferisce con i sottoservizi esistenti.

Per maggiore chiarezza si rinvia alla relazione di progetto (**allegato n. 4**), nonché agli altri elaborati di progetto, ove il suddetto parcheggio e il nuovo tracciato della pista ciclopeditone sono illustrati e visualizzati con stralci di planimetrie ed aerofotogrammetrie recanti lo stato di fatto e lo stato di progetto.

L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta la necessità di una variante urbanistica per localizzare nello strumento urbanistico il tracciato ciclopeditone previsto, da approvare con la procedura disciplinata dal combinato disposto degli articoli 10, comma 2 e 19, comma 2, del DPR n. 327/2001 e dell'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. n. 27/2003.

Lo spostamento del tracciato ciclo-pedonale previsto dal PFTE, determina anche un ulteriore effetto, ossia la creazione, tra il nuovo tracciato del percorso e il lotto a destinazione produttiva di proprietà della società Grumolo Immobiliare srl, di una fascia pressoché corrispondente a quella già individuata negli atti comunali oggetto del ricordato ricorso al TAR Veneto e identificabile come porzione di 922 mq del più ampio terreno catastalmente censito al foglio 11 mappale 1050.

L'area non è suscettibile di un apprezzabile utilizzo autonomo, né di una fruizione pubblica significativa, considerato il nuovo percorso ciclo-pedonale, il confinante stabilimento produttivo, nonché il vicino canale, oltre che di limitata estensione la cui conformazione geometrica rettangolare, con larghezza pari a soli 12 mt. comprensivi del percorso esistente, renderebbe difficoltosa una progettualità con eventuali attrezzature ludiche.

Ne consegue che detta fascia di terreno si presta ad essere alienata direttamente ed accorpata al lotto contiguo della menzionata Grumolo Immobiliare srl, che di recente, con nota assunta al prot. n. 16931 in data 06 settembre 2023, ha rinnovato il suo interesse all'acquisto, esplicitando ulteriormente la finalità della proposta a favore delle esigenze produttive della collegata Dia Aromatici.

Questa conclusione dev'essere adeguatamente illustrata e motivata in relazione alla complessa vicenda - della quale si è più volte occupato il Consiglio Comunale (si vedano le deliberazioni sopra elencate) - che è stata oggetto del richiamato ricorso al TAR Veneto, conclusosi con la sentenza n. 1042 del 13 luglio 2023.

Come si ricorderà, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 in data 31 maggio 2022 decideva di integrare il Piano delle valorizzazioni 2022 includendo l'area sopra citata e prevedendo di alienarla direttamente.

A seguito del ricorso al TAR Veneto n.1242/2022 R.G., proposto dai signori Agostini – Ertolupi, questa decisione veniva modificata con deliberazione consiliare n. 57 in data 1° dicembre 2022, prevedendosi l'alienazione mediante asta pubblica.

In ossequio alla decisione cautelare emessa dal Presidente del TAR Veneto con decreto n. 39 del 14/01/2023 l'asta pubblica indetta con determinazione n. 291 in data 27 aprile 2023 veniva poi sospesa in attesa della decisione nel merito.

L'accoglimento del ricorso con la citata sentenza n. 1042/2023 determinava, infine, il superamento dell'asta pubblica come sopra indetta e la restituzione dell'unica offerta pervenuta (comunicazione del Resp. di Settore del 3 agosto 2023 prot. 15125).

In esito all'approvazione del PFTE, l'alienazione diretta della fascia di terreno in questione senza previa asta pubblica oggi appare sorretto da due solidi argomenti:

a) dall'art. 13, rubricato *“Trattativa privata diretta”*, dell'apposito regolamento per l'alienazione dei beni comunali, che al comma 1, lett. i) così dispone:

“” 1. La trattativa privata diretta senza gara è ammessa, anche indipendentemente dal valore venale del bene, contrattando, anche in tempi diversi, con uno o più soggetti nei casi seguenti:

...omissis...

i) qualora si tratti di fondi interclusi, oppure di beni non autonomamente utilizzabili o altri immobili, i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, morfologia etc...) tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per uno o più soggetti predeterminati.””;

b) dall'esito dell'asta pubblica indetta per l'alienazione dell'area (e poi superata dalla sentenza del TAR n. 1042 del 13 luglio 2023), che aveva riscontrato la partecipazione della sola società Grumolo Immobiliare Srl, alla quale l'offerta è stata poi restituita, senza essere aperta, nella busta chiusa e sigillata con la quale era pervenuta al protocollo del Comune, elemento valorizzato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del suddetto regolamento.

Secondo questa Amministrazione, il testo della disposizione regolamentare che si è richiamata, contenuta tra l'altro in un regolamento che disciplina l'alienazione dei beni

comunali, deve intendersi nel senso che l'esclusivo interesse da essa richiamato, sia l'interesse del terzo all'acquisto del bene.

È nel caso specifico, le planimetrie del P.F.T.E e le concrete caratteristiche dell'area a conclusione dei lavori dimostrano che la modesta fascia relitta di terreno secondo una ragionevole valutazione, riveste un interesse concreto solo per la società Grumolo Immobiliare srl, proprietaria del lotto confinante.

Tanto è confermato anche dalla seconda delle precedenti argomentazioni, confermata dallo svolgimento delle intercorse vicende: l'asta pubblica a suo tempo promossa per la dismissione della fascia di terreno in questione ha incontrato l'interesse della sola società Grumolo Immobiliare srl.

Ne consegue che l'area in questione potrà essere alienata a trattativa diretta, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. i) del regolamento delle alienazioni dei beni comunali.

Con l'approvazione del PFTE prima esaminato, cambiano le condizioni inizialmente previste per la dismissione dell'area di cui trattasi, che nell'avviso d'asta erano state così declinate:

- a) il prezzo, a misura, di € 50,00/mq. e, quindi, fatte salve le risultanze del frazionamento, la somma complessiva € 46.100,00 (€ 50,00 x mq.922), nonché ad assumere a proprio carico le spese per:
- b) il formale riconoscimento delle servitù (non apparenti) di elettrodotto ed acquedotto esistenti sull'area,
- c) lo spostamento della pista ciclabile esistente e dei relativi punti luce;
- d) la posa al di sotto del nuovo sedime della pista ciclabile di due cavidotti per Linea ENEL;
- e) l'onere potenziale di € 20.000 Euro (Ventimila/00) come contributo al gestore del servizio idrico per l'eventuale trasferimento dell'attuale servitù di acquedotto all'esterno dell'area richiesta.

Le opere previste, comprese quelle indicate alle precedenti lettere c) e d) e l'onere di cui alla lettera e), saranno interamente a carico del Comune, stante l'iniziativa pubblica dell'intervento.

Conseguentemente il corrispettivo per il trasferimento della fascia di terreno richiesta alla Società Grumolo Immobiliare è stato rideterminato nell'importo complessivo, a corpo, di euro 100.000 così determinati:

- euro 64.540,00 considerando di applicare ai 922 mq. in cessione l'importo di 70,00 euro/mq desunto da una analoga trasformazione urbanistica di un'area con

destinazione "F" a servizi in zona "D1" senza capacità edificatoria, così determinato in un procedimento SUAP (vedi Repertorio Normativo del P.I. SUAP n. 2);

- euro 15.460,00 quali oneri aggiuntivi in relazione ai costi complessivi per l'acquisto, la messa a dimora e la sistemazione del terreno circostante delle alberature perse con la trasformazione dell'area e le opere di arredo urbano dell'area di sosta (prezzi desunti dall'elenco Prezzi Unitari del PFTE e Prezziario Regionale);
- euro 20.000,00 quale contributo da versare al gestore del servizio idrico integrato Viacqua S.p.A. per il progetto di potenziamento della condotta esistente su via dell'Industria, che consentirebbe la dismissione del tratto ora passante in proprietà comunale, con un più ampio beneficio alla zona (vedi nota di Viacqua S.p.A. prot. n. 6259 del 04/04/2022);

fermi restando:

- il formale riconoscimento delle servitù (non apparenti) di elettrodotto ed acquedotto esistenti sull'area;
- spese di frazionamento e rogito a carico della predetta società;

Il suindicato corrispettivo è di sicura convenienza per il Comune, ove si consideri che consente di finanziare più della metà del costo stimato dell'intera opera pubblica.

La parte residua dei costi troverà parziale copertura nelle risorse del bilancio corrente avendo già approvato il Consiglio Comunale il finanziamento dell'acquisto dell'area di proprietà della Casa di Riposo "Serse Panizzoni", giusta deliberazione di C.C. n. 61 del 1° dicembre 2022 (Approvazione Bilancio di Previsione 2023-2025).

L'alienazione consente altresì di rispondere alle esigenze operative e produttive a suo tempo segnalate dalla società Dia Aromatici srl, locataria della suddetta area e interessata ad avviare e consolidare qui una nuova realtà economica, con ogni conseguenza positiva per la collettività locale, anche sul piano occupazionale;

D'altro canto, il sacrificio, in termini di riduzione del verde pubblico, che deriva dalla dismissione di questa striscia di terreno di 922 mq. è ampiamente compensato dall'acquisto di un'area di superficie più che doppia (2.002 mq.) che, come chiarito negli elaborati e nell'allegata relazione di progetto, sarà annessa alla più ampia area verde poco distante, e dalla riqualificazione dell'intero contesto con gli altri interventi di cui al PFTE.

Nella predetta area verde saranno comunque messi a dimora nuovi alberi in numero almeno pari a quelli che si perderanno con l'alienazione della fascia in dismissione il cui onere economico è stato già previsto nella determinazione del prezzo di cessione.

La volontà comunale di alienazione dell'area già individuata postula la sua l'inclusione nel Piano delle valorizzazioni ed alienazioni con gli effetti previsti dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, in termini di classificazione del bene nell'ambito del patrimonio disponibile.

In applicazione dell'art. 35, comma 1, della L.R. n. 11/2010 è contestualmente adottata anche la puntuale variante urbanistica per la classificazione dell'area come area produttiva in continuità con la zonizzazione contigua esistente, individuandola come Z.T.O. D14* con riferimento al Repertorio Normativo del PI, priva di capacità edificatoria e utilizzabile solo come area di manovra e parcheggio o per la collocazione di impianti tecnologici.

Per completezza si ritrascrive il richiamato art. 35, rubricato *“Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni”*, della L.R. n. 11/2010, che al comma 1, così dispone:

“1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”.

Con l'articolata proposta in esame, quindi, si chiede al Consiglio Comunale di assumere le determinazioni riportate nel sotto enunciato dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il seguente emendamento proposto dal consigliere Prezalis:

“L'area in questione non potrà costituire distanza da eventuali ampliamenti sul terreno del fabbricato esistente. La dismissione dell'area avverrà contestualmente con l'inizio dei lavori della variante in adozione”.

PRESO ATTO del seguente esito della separata votazione indetta per l'approvazione del soprarichiamato emendamento:

voti favorevoli all'approvazione n. 13

voti contrari n. 1 (Maio)

UDITA la successiva discussione, il tutto come integralmente riportato nell'allegato stralcio di trascrizione della seduta;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10 e n. 4 contrari (Casotto, De Antoni, Maio e Prezalis), resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1. Di approvare**, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 10, comma e 19, comma 2, del DPR n. 327/2001 e dell'art. 24 commi 1 e 2 della L.R. n. 27/2003, e quindi ai soli fini della variante urbanistica occorrente, il progetto di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione dell'area tra via Roma S.M. e Via San Daniele, meglio illustrato in premessa e nella relazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (**allegato n. 4**), e composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI	
EM_01 - RTI	Relazione Tecnica Illustrativa
EM_02 - EL	Elenco delle Lavorazioni
EM_03 - QE	Quadro Economico
EM_04 - EPU	Elenco Prezzi Unitario
EM_05 - CM	Computo Metrico
EM_06 - CME	Computo Metrico Estimativo
EM_07 - PM	Piano di Manutenzione dell'opera
EM_08 - PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
EM_09 - PPE	Piano Particellare di Esproprio

ELABORATI GRAFICI	
EG_ T01	Inquadramento generale e documentazione fotografica
EG_ T02	Stato di fatto – planimetria generale
EG_ T03	Stato di progetto – planimetria generale con quote altimetriche
EG_ T04	Stato di progetto – planimetria generale interventi
EG_ T05	Stato di progetto – sottoservizi impianto illuminazione pubblica
EG_ T06	Stato di progetto – planimetria occupazione aree

depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico;

- 2.** Di dare atto che il suddetto progetto integrerà il Piano Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 in corso di approvazione;
- 3.** Di adottare, contestualmente, ai sensi e per gli effetti previsti dal combinato disposto dell'art. 24 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 27/2003, e dell'art. 10 comma 2 e dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, la variante al vigente Piano degli interventi, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa di Variante;
 - Estratto tav. 1.B P.I. *Zonizzazione, vincoli e tutele* scala 1:5.000 – localizzazione varianti;
 - Estratto tav. 2.I P.I. *Zonizzazione, vincoli e tutele* 1:2.000 – vigente;
 - Estratto tav. 2.I P.I. *Zonizzazione, vincoli e tutele* 1:2.000 – variante;

4. **Di integrare** il Piano delle dismissioni e valorizzazioni dei beni immobili per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 01/12/2022, con l'inclusione dell'area di mq. 922 in via della tecnica, meglio descritta in premessa e nella scheda allegata come parte integrante e sostanziale sub. N. 8 (**allegato 5**);
5. **Di dare atto** che l'inclusione di tale area nel Piano delle alienazioni e valorizzazione ne comporta ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, il trasferimento nell'ambito del patrimonio disponibile;
6. **Di adottare** per la destinazione di detta area la relativa variante urbanistica ai sensi dell'art. 35 L.R. 10/2011, comma 1, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa di Variante con scheda n. 8 Via della Tecnica;
 - Estratto tav. 1.B P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele scala 1:5.000 – localizzazione variante;
 - Estratto tav. 2.I P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele 1:2.000 – vigente;
 - Estratto tav. 2.I P.I. Zonizzazione, vincoli e tutele 1:2.000 – variante;
7. **Di approvare** l'alienazione della predetta area mediante trattativa privata con la Società Grumolo Immobiliare s.r.l. alle condizioni di seguito riportate:
 - prezzo a corpo: euro 100.000,00;
 - riconoscimento e accettazione espressa delle servitù non apparenti di elettrodotto ed acquedotto esistenti sull'area;
 - spese di frazionamento e rogito a carico della predetta società;
8. **Di precisare** che l'efficacia dell'alienazione dell'area alle condizioni indicate al punto precedente è subordinata all'approvazione della variante urbanistica adottata con la presente deliberazione per l'assegnazione alla medesima area della destinazione urbanistica sopra indicata;
9. **Di demandare** alla Giunta Comunale e al responsabile del servizio, in relazione alle specifiche competenze, tutti i provvedimenti e adempimenti necessari per la completa attuazione di quanto sopra deliberato.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 68 del 23-11-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MARANGON RENZO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bruno Manuel

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica

Parere tecnico

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to Messina Massimo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to PIEROBON MATTEO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 del 30-11-2023

Oggetto: Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 24-04-2024 fino al 09-05-2024 con numero di registrazione 498.

COMUNE DI CAMISANO
VICENTINO li 24-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 del 30-11-2023

Oggetto: Adozione variante al P.I. mediante approvazione del P.F.T.E. per riqualificazione area tra via Roma S.M. e Via San Daniele e contestuale integrazione Piano alienazioni e valorizzazioni 2023 per porzione di area accessibile da via della Tecnica con conseguente adozione di variante urbanistica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CAMISANO
VICENTINO li 04-05-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
